

**SCHEMA DI CONCESSIONE D'USO DELL'EDIFICIO DI VIA  
MARCONI N. 26/A, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CUSANO  
MILANINO**

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la:

....., Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona del **COMUNE DI CUSANO MILANINO**, domiciliato per il presente atto presso il Comune di Cusano Milanino, con sede in Piazza Martiri di Tienanmen n. 1 (C.F. 83005680158 – P.IVA 00986310969), in nome e nell'interesse del quale agisce, nel seguito per brevità anche il “Comune” o “Concedente”,

E

....., con sede legale in ..... – codice fiscale ....., in questo atto rappresentata da e domiciliat\* , ai fini del presente atto, presso la sede legale della predetta ....., nella sua qualità di legale rappresentante della stessa nominato con ..... di seguito anche denominata “Concessionario”);

tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale concede a..... ai sensi e secondo le disposizioni del “*Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili di proprietà comunale*” adottato dal Comune di Cusano Milanino,

## Allegato D

l'utilizzo dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Marconi n. 26/a, avente una superficie catastale di mq. 172,00, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 10 particella 631 subalterno 2, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto (Documentazione tecnica - all. 1 ), per farne parte integrante e sostanziale.

### **ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

L'edificio oggetto del presente contratto è da destinarsi esclusivamente ad uso pubblico ai fini ricreativi ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, con particolare riguardo alle attività rivolte agli anziani.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto.

Il Concessionario avrà l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Non sono previste attività commerciali, se non secondarie all'attività istituzionale del Concessionario.

Come proposto in sede di istanza di assegnazione, il progetto di utilizzo prevede lo svolgimento delle seguenti attività: .....

Il mutamento della destinazione d'uso dei locali, la sub-concessione - anche parziale - degli stessi, la cessione del contratto a terzi sono vietate e producono *ipso iure* la decadenza dalla concessione, salvo, nel solo caso di sub-concessione, autorizzazione espressa del Comune.

In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il

risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della risoluzione della concessione (vedi art. 22).

### **ARTICOLO 3 - CANONE**

Il Concessionario si impegna a versare al Comune di Cusano Milanino il canone complessivo per tutta la durata della concessione, determinato in applicazione degli artt. 9.3 e 10.1 del "*Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili di proprietà comunale*", pari a Euro 25.920,00 (venticinquemilanovecentoventi,00) - fuori campo IVA -, a fronte di un valore di mercato stimato in Euro 104.025,60 (centoquattromilaventicinque,60).

Il canone così determinato sarà soggetto all'aggiornamento in misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone dalla data di stipula del presente atto.

Il canone dovrà essere versato in rate mensili anticipate pari a € 360,00 (trecentosessanta,00), pari a € 4.320,00/anno, mediante sistema di pagamento PagoPa, con scadenza stabilita entro il giorno 5 del mese di riferimento.

Il valore del canone potrà variare in relazione all'aumento dell'indice ISTAT come richiamato nel secondo comma del presente articolo.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

## **Allegato D**

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

In caso di revoca/decadenza della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il mese in corso.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dei locali stessi, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

### **ARTICOLO 4 – DURATA**

La concessione ha la durata di anni sei con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e pertanto dal ..... al .....

Non è prevista la possibilità di rinnovo.

### **ART. 5 – PERSONALE**

Il Concessionario si impegna a disporre di personale anche volontario per lo svolgimento delle attività previste nell'edificio.

Il Concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato anche a titolo di volontario per lo svolgimento

delle attività.

E' obbligo del personale comportarsi in maniera corretta verso gli utenti. E' facoltà del Concedente chiedere la sostituzione e l'allontanamento del personale in forza al Concessionario per fatti gravi e comprovati.

Il Concessionario si impegna a far rispettare ai propri dipendenti o volontari gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento del Comune di Cusano Milanino, approvato con deliberazione di Giunta n. 151 del 14/12/2021 e adottato ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. 3).

#### **ARTICOLO 6 – CONSEGNA**

L'immobile viene consegnato al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

#### **ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE**

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutto quanto necessario a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, come da indicazioni riportate nella documentazione tecnica allegata alla presente concessione (all. 1).

Il concessionario si impegna a sgomberare a propria cura e spese eventuali masserizie presenti in loco.

Tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intende anche il completamento dell'edificio con gli arredi necessari a renderlo idoneo all'attività programmata. Tali arredi dovranno avere caratteristiche

## **Allegato D**

tecniche corrispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente i documenti comprovanti l'acquisto degli arredi e le relative certificazioni CAM.

Il Concedente provvederà, di conseguenza, al loro inserimento nell'inventario comunale, acquisendone di diritto la proprietà.

É a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dell'immobile stesso.

### **ARTICOLO 8 - MIGLIORIE**

Il Concessionario potrà effettuare a propria cura e spese, migliorie alle strutture tecniche già esistenti nell'edificio, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. Le eventuali migliorie saranno acquisite di diritto dal Comune, senza indennizzo alcuno, alla scadenza o alla risoluzione della presente concessione, salvo diversi accordi opportunamente convenuti e concordati tra le parti.

Il Concessionario non potrà apportare nessuna modifica, salva

## **Allegato D**

espressa e preventiva approvazione da parte del Comune, alle strutture edili dell'edificio e per l'eventuale installazione di qualsiasi attrezzatura fissa dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune, il quale si esprimerà entro 30 giorni.

Nessuno onere dovrà gravare sul Comune sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, il Comune resta comunque esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

### **ARTICOLO 9 – RESTAURI E RIPARAZIONI**

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, il Comune potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori che venissero autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

### **ARTICOLO 10 – PROPRIETÀ**

Tutte le migliorie di cui al precedente art. 8 realizzate nell'immobile oggetto della presente concessione nonché gli arredi acquistati dal Concessionario per il regolare svolgimento delle attività programmate presso l'edificio, sono acquisiti in proprietà dal Comune dal momento

della loro esecuzione e/o allestimento, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questo sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga all'art. 936 secondo comma c.c.

### **ARTICOLO 11 – SPESE E UTENZE**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, fornitura idrica, riscaldamento, acqua calda sanitaria e telefono - oltre alle imposte qualora dovute (ad es. TARI).

Il Concessionario pertanto dovrà provvedere alla intestazione diretta delle forniture degli impianti che al momento della consegna del bene risultavano in capo al Comune.

### **ARTICOLO 12 – MOROSITÀ**

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del canone concessorio, entro i termini stabiliti costituisce motivo di risoluzione del contratto di concessione.

### **ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, alla gestione dello stesso, al suo stato manutentivo e a tutti i danni eventualmente cagionati a persone

## **Allegato D**

e cose anche per il fatto dei propri dipendenti, volontari o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, di volontari o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente il Comune da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, nell'esercizio dell'attività presso l'edificio, qualora si avvalga di personale e/o di volontari, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni manlevando il Comune da eventi dannosi che possano derivare.

### **ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI**

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'immobile oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano

## Allegato D

assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 13.3. del "*Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale*", il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n. .... intestata a ....., rilasciata da..... in data .....

La copertura assicurativa dovrà perdurare per tutta la durata del contratto e comunque sussistere anche dopo la scadenza in caso di legittima permanenza del Concessionario nei locali.

Pertanto con cadenza annuale il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare il Comune non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

### **ARTICOLO 15 - GARANZIE**

A garanzia del pagamento del canone e dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla Concessione e ai sensi di legge (articolo 54 Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto numero 827/1924 del 23 maggio 1924 e dell'art. 13 del "*Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale*", il Concessionario ha prestato deposito cauzionale pari a Euro 1.080,00, corrispondente a tre mensilità del canone mediante fideiussione sottoscritta con .

Tale cauzione non potrà imputarsi in conto canoni e sarà restituita dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che l'immobile venga riconsegnato senza alcun danno.

Il Comune resta fin d'ora autorizzato ad escutere l'importo della fideiussione sottoscritta, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nell'immobile e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto del Comune.

### **ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTI**

Gli incaricati dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

### **ARTICOLO 17 – RELAZIONI ANNUALI**

Alla scadenza di ciascuna annualità e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno di validità della concessione, il Concessionario dovrà

presentare al Comune – Settore Servizi alla Persona - idonea relazione sull'attività svolta. Dovrà inoltre produrre un rendiconto sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso.

La mancata presentazione della relazione predetta è causa di risoluzione del contratto di concessione medesimo.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

Salve le disposizioni di cui alla presente Concessione, è fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, la Concessione senza il preventivo consenso del Concedente nei casi consentiti ex Lege, sotto pena di risoluzione della presente Concessione.

Rimane inteso che il Concessionario avrà facoltà di affidare a terzi nell'osservanza della normativa vigente in materia e/o delle previsioni della presente Concessione, le attività e/o prestazioni complementari e/o accessorie tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- prestazioni di manutenzione, custodia, vigilanza;
- manutenzione e conduzione degli impianti tecnici;
- servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione del verde ecc.;
- prestazioni tecniche/specialistiche.

#### **ARTICOLO 19 - FORZA MAGGIORE**

Si intendono cause di Forza Maggiore eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della presente Concessione, ovvero i relativi effetti ove anch'essi imprevisti e imprevedibili in tale momento, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Concessione.

## **Allegato D**

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte con l'impegno a riattivarsi non appena verranno ripristinate le condizioni per l'esecuzione della prestazione.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di fruire dell'immobile, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

### **ARTICOLO 20 - RICONSEGNA**

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune.

Alla riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio sullo stato dell'immobile, comprendente l'inventario dei beni mobili ed arredi.

### **ART. 21 - PENALI INERENTI ALLA GESTIONE**

Per l'ipotesi di inadempimento, da parte del Concessionario, agli impegni ed obblighi riportati nella presente concessione, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità della violazione accertata, purché imputabile a responsabilità del Concessionario. Si stabilisce sin d'ora che la penale potrà essere applicata nei seguenti specifici casi:

- per la mancata realizzazione, anche parziale, delle attività previste

## Allegato D

nel progetto di gestione dell'edificio, non derivante da eventi di Forza Maggiore così come indicati all'art. 19;

- per la mancata o parziale presentazione della relazione annuale di cui all'art. 17;
- per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria dell'edificio;
- per comportamenti inidonei o scorretti nei confronti dell'utenza da parte del Concessionario, del personale e dei volontari operanti per suo conto;
- per comportamenti inidonei o scorretti nei confronti del Concedente da parte del Concessionario, del personale e dei volontari operanti per suo conto.

Ai fini dell'applicazione della penale, il Concedente provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica contestazione scritta, da inviarsi a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Concedente ne sia venuto oggettivamente a conoscenza. Il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della suddetta contestazione.

Nel caso di successivo adempimento da parte del Concessionario, anche nel corso del termine stabilito dal comma precedente, nessuna penale potrà essere applicata nei confronti del concessionario.

Nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contestate nei termini indicati dal comma che precede, ovvero in cui le controdeduzioni e/o giustificazioni del Concessionario non vengano accolte dal Concedente, quest'ultimo procederà con l'applicazione della penale,

adottando a tal fine un provvedimento espresso e motivato.

Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si può rivalere sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 15.

## **ARTICOLO 22**

### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi della Concessione, può avvalersi, nei casi previsti al comma successivo, della facoltà di risolvere la stessa ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- grave danneggiamento dell'edificio a causa di inadeguata o carente manutenzione;
- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della cauzione di cui all'art. 15 e/o delle coperture assicurative di cui all'art. 14;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di

adempiere alle obbligazioni della Concessione;

- mancato tempestivo pagamento di tre rate mensili consecutive del canone concessorio.

### **ARTICOLO 23 – REVOCA**

Per superiori esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata in ogni momento.

In tale circostanza le parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie ed occorrenti al fine di ridurre le eventuali conseguenze dannose per le parti stesse.

### **ARTICOLO 24 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6 (sei) tramite invio di comunicazione a mezzo PEC, restando inteso che non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile derivante da propria determinazione. Per il periodo di preavviso, il canone sarà regolarmente dovuto.

### **ARTICOLO 25 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI**

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in.....

É fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza del Concessionario. Altresì è obbligo del Concessionario comunicare eventuali modifiche del referente per l'attivazione del progetto, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

### **ART. 26 - COMUNICAZIONI**

## Allegato D

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste tra le Parti saranno effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per il Concedente:
  - o PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it;
- per il Concessionario: .....

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli indirizzi o problemi temporanei nell'utilizzo della PEC.

### **ART. 27 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero nascere tra il Concedente e il Concessionario sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui si trova la sede del Concedente.

### **ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cusano Milanino saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cusano Milanino.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e

consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.cusano-milanino.mi.it](http://www.comune.cusano-milanino.mi.it).

**ART. 29 - RIFERIMENTI ALLE LEGGI**

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme contenute nella presente Concessione, nonché tutte le disposizioni previste dalle Leggi. Per quanto non previsto nella presente Concessione si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

**ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FISCALE**

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, sono a totale carico del Concessionario.

La presente scrittura è soggetta all'imposta di registro con applicazione dell'importo fisso di cui all'art. 5 – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 131/1986 da applicarsi sull'importo complessivo della presente concessione, nonché all'imposta di bollo di cui all'art. 1 del D.P.R. 642/1972 da assolversi in maniera virtuale.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data .....

IL CONCESSIONARIO: per .....

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data .....

IL CONCEDENTE: per il Comune di Cusano Milanino,  
.....

All.ti:

1. documentazione tecnica
2. Codice di comportamento Comune di Cusano Milanino